

**DELIBERA N. 47/24/CONS**

**PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA  
PRELIMINARE RELATIVA ALLA VERIFICA EFFETTUATA AI SENSI  
DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE  
2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI TRA LA SOCIETÀ TELECOM  
ITALIA S.P.A. E LA SOCIETÀ NETFLIX SERVICES ITALY S.R.L.**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, “*Tusma*”);

VISTA la delibera n. 72/22/CONS, del 17 marzo 2022, recante “*Avvio del procedimento per l’adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all’articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 223/23/CONS, del 29 settembre 2023, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2021*” e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del*

*pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*" (di seguito, "*Regolamento*");

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante "*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*";

VISTA la comunicazione del 28 novembre 2023 (prot. AGCOM n. 0305626 di pari data) della società Telecom Italia S.p.A. (d'ora in avanti, "*TIM*"), ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* adottato con delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, sull'accordo denominato "*NETFLIX – TELECOM modular agreement*" integrato e perfezionato in data 1° novembre 2023, tra *TIM* e la società Netflix Services Italy S.r.l. (d'ora in avanti, "*NETFLIX*");

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), e, in particolare, *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; *NETFLIX* è una società la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di serie televisive, documentari e film. A tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti attraverso diversi tipi di abbonamento tramite dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1.1' Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo;

2. il *Regolamento*, all'art. 4, comma 9, prevede che “*Il Consiglio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 8, adotta la decisione di non avviare l'istruttoria ovvero di avviarla ai sensi dell'art. 5*”;

3. il comma 8 del medesimo articolo prevede, inoltre, che “*La Direzione nel corso dell'istruttoria preliminare può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione o all'intesa comunicata. La decorrenza del termine di cui al comma 9 è sospesa dalla richiesta di informazioni o documenti fino all'acquisizione degli elementi richiesti. La sospensione del decorso dei termini non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni.*”;

RITENUTO opportuno, in considerazione della complessità della materia in esame, prorogare di sessanta giorni il termine per la conclusione dell'istruttoria preliminare;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'istruttoria preliminare di cui all'art. 4, comma 5, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 265/22/CONS, avviata nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. a seguito della comunicazione del 28 novembre 2023, è prorogata di giorni 60 (sessanta).

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 febbraio 2024

**LA COMMISSARIA RELATRICE**

Elisa Giomi

**IL PRESIDENTE**

Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Giulietta Gamba